

Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 4**Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998- 2000**

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 02.02.1998)

INDICE

Art. 01
Art. 02
Art. 03
Art. 04
Art. 05
Art. 06
Art. 07
Art. 08
Art. 09
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Art. 01

1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della LR 17.01.83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della LR 15.01.97, n. 3 è aumentata di L. 1.380.000.000.
2. Al bilancio pluriennale 1998-2000 fa carico la spesa di L. 2.380.000.000 ripartita quanto a L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e per L.1.380.000.000 per l'anno 1999.

Art. 02

1. L'autorizzazione di spesa di L.2.165.000.000, di cui all'art. 3 della LR 15.01.97 n. 3, per interventi di opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L.12.08.1982, n. 531 e della LR 24.03.1987, n. 19 è differita all'anno 1998.

Art. 03

1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della LR 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della LR 15.01.97, n. 3 è aumentata di L. 24.000.000.000.
2. Al bilancio pluriennale 1998-2000 fa carico la spesa di L. 36.700.000.000, ripartita quanto a L.28.700.000.000 a carico dell'anno 1998, di cui L. 16.000.000.000 provenienti da precedente autorizzazione, e per L. 8.000.000.000 a carico dell'anno 1999.

Art. 04

1. L'autorizzazione di spesa, per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie, di cui all'art. 8 della LR n. 3 del 15.1.1997, è aumentata di L. 20.800.000.000.
2. Al bilancio pluriennale 1998/2000 fa carico la spesa di L. 50.800.000.000 interamente disposta per l'anno 1998, di cui L. 25.000.000.000 provenienti da precedente autorizzazione.

Art. 05

1. L'assegnazione delle risorse stanziare per l'anno 1998, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico è determinata, per il 95% del suo valore, dall'analogo riparto operato per 1997, e, per il restante 5%, in relazione ai valori ed al miglioramento ottenuto, per ogni bacino di traffico, nel triennio 1994-1996, dei seguenti indicatori: Ricavi da traffico/Costi di gestione, Perdita operativa al netto dei contributi regionali/Km di servizi, Ricavi da traffico/Contributi regionali, Costi di movimento/Km di servizi, Ricavi da traffico/Km di servizi. Le quote percentuali risultanti sono le seguenti:

Provincia		di		
7.859	Provincia		di	Arezzo
30.157	Provincia		di	Firenze
5.742	Provincia		di	Grosseto
9.896	Provincia		di	Livorno
8.551	Provincia		di	Lucca
3.935	Provincia		di	Massa
9.669	Provincia		di	Pisa
6.804	Provincia		di	Pistoia
6.140	Provincia		di	Prato
7.947		Regione		Siena
3.300				Toscana
100.000				Totale

2. omissis (1)

Art. 06

1. Il fondo relativo ai contributi in c/interessi su prestiti partecipativi in favore di piccole e medie imprese manifatturiere, edili e estrattive, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell' art. 11 della LR 7.2.1996 n. 11 è ridotto dell'importo di L. 750.000.000.
2. Il fondo speciale rischi per il rilascio delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a prorata scadenza per il consolidamento dei debiti degli organismi dello spettacolo, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell' art. 34 , 1 comma, della LR 27.1.1995 n. 12, è ridotto dell'importo di L. 200.000.000.
3. Il fondo speciale rischi per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi dello spettacolo, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell' art. 34 , 3 comma, della LR 27.1.1995 n. 12, è ridotto dell'importo di L. 150.000.000.

Art. 07

1. È autorizzata la spesa nel bilancio pluriennale 1998-2000 della somma di L. 10.920.000.000 per l'anno 1998 e L. 5.080.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto, ai sensi delle leggi regionali n. 108 del 22.12.1994, n. 96 del 15.12.1994, n. 31 del 30.3.1995, della legge n. 122 del 24.3.1989 , della legge regionale n. 4 del 19.1.74 come modificata dalla legge regionale n. 67 del 5.9.1978 , del DPR n. 8 del 15.1.1972 , del DPR n. 616 del 24.7.1977 e del RD n. 3095 del 2.04.1885.
2. Abrogato (2)

Art. 08

1. È autorizzata la spesa, nel bilancio pluriennale 1998/2000, della somma di L. 3.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 3.000.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento degli interventi di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 61 della LR n. 34 del 5.05.1994.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta al comma precedente è autorizzata, limitatamente all'anno 1998, la spesa di L.2.500.000.000 per il programma annuale sull'attività pubblica di bonifica di cui all'art. 56 comma 1 della LR 34 del 5.5.1994 come modificata dalla LR n. 2 del 15.1.1997.

Art. 09

1. È autorizzata la spesa nel bilancio 1998 della somma di L. 350.000.000 per il finanziamento degli interventi derivanti dalle LL.RR. 12.08.1991 n. 39, 12.06.1981 n. 51 e 18.06.1984 n. 38.
2. La Giunta Regionale approva il piano finanziario di riparto dello stanziamento di L.350.000.000 tra gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al primo comma.

Art. 10

1. Gli enti regionali sottoelencati:

- Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), LR 10/06/1993 n. 37
- Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), LR 29/07/1996 n. 59

-
- Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADSU), LR 11/08/1993 n. 55
- Aziende di promozione turistica (APT), LL.RR. 23/02/1988 n. 9 e 29/05/1989 n. 34
- trasmettono entro il 31.5.1998 il rendiconto generale 1997 al Dipartimento Organizzazione e Risorse della Giunta regionale.
2. L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale 1997 non soggetto a vincoli di destinazione, è portato, per l'anno 1998, in diminuzione dei trasferimenti regionali autorizzati dalla legge di bilancio.
 3. Gli enti regionali di cui al primo comma, fino all'approvazione del rendiconto generale 1997, limitano l'iscrizione in via presuntiva dell'avanzo di amministrazione alla sola quota vincolata dello stesso.
 4. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del secondo comma, è autorizzata ad effettuare le necessarie compensazioni amministrative sui trasferimenti da erogare agli enti regionali di cui al primo comma.

Art. 11

1. È autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1999 per gli interventi di progettazione della rete stradale statale di interesse regionale, di cui alla LR 25.07.1996 n. 58, della somma di L.1.000.000.000.

Art. 12

Abrogato. (3)

Art. 13

1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1998/2000.

Note

1. Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33
2. Comma abrogato con L.R. 26 gennaio 1999, n.3 , art.4.
3. Articolo abrogato con L.R. 26 gennaio 1999, n. 3 , art.5